



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Num. 8 del 21-10-2024

Oggetto: Conferimento delle funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza, ex comma 23 dell'art. 53 Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i..

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.267/2000, spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione di atti a provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;

ai sensi dell'art. 109, comma 2, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni sopra-richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 50 comma10 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti nello statuto e nel regolamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2023, con la quale sono state confermate le Aree e le posizioni organizzative corrispondenti alle cinque aree funzionali;

Preso atto che in data 20/10/2024 è cessato il rapporto di lavoro con l'Elevata Qualificazione in servizio presso l'ente dal 08/07/2024 a tempo pieno ed in posizione di comando ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001;

Dato atto che all'interno dell'Ente, considerate le ridotte dimensioni dello stesso e la carenza di personale, non vi sono altri dipendenti con posizione apicale cui assegnare la responsabilità della predetta Area;

Considerata la necessità e l'urgenza di nominare il responsabile dell'Area di Vigilanza per garantire la continuità e la funzionalità dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di buon andamento ed efficacia e ritenuto di poter assumere tale funzione in attesa di avviare e concludere le procedure per il reclutamento di personale qualificato;

Visti:

➤ il comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che ha consentito agli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, mirate ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

➤ l'art. 24, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448, legge finanziaria 2002, che ha ribadito la predetta facoltà, estendendola peraltro agli enti fino a 5.000 abitanti, senza necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee.

Dato atto che l'affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova fondamento nella succitata disposizione che introduce una deroga al principio generale della separazione dei poteri nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; principio affermato fin dal 1990, con la legge n. 142 e portato a compimento con il d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visto il Parere rilasciato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in data 30/09/2003 che, nel confermare l'interpretazione del quadro normativo suesposto, specifica che l'eventuale attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi non si ravvisa possibile alla Giunta nel suo insieme, ma soltanto ai singoli componenti, comportando necessariamente il rispetto della specifica normativa di riferimento, così come avviene per il personale comunale; sicché anche le relative competenze, riferite all'incarico di responsabile del servizio, debbono essere espletate mediante atti amministrativi e secondo le procedure stabilite per ogni singola competenza.

Ritenuto, in assenza di altri dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni all'interno dell'Area di Vigilanza, ed al fine di garantire la continuità e operatività dei servizi di mantenere temporaneamente la Responsabilità dell'Area di Vigilanza in attesa di reclutare altra figura di Funzionario;

Resa la prescritta dichiarazione circa l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/ 2013;

Visti:

- Il D. Lgs. n°267/2000;
- il Regolamento sugli uffici e servizi;
- il Regolamento per la disciplina della nomina e revoca delle posizioni organizzative;
- il vigente Statuto comunale.

DECRETA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. Di attribuire al sottoscritto, in qualità di Sindaco e componente della Giunta Comunale, con decorrenza dal 21 ottobre 2024 e fino al data di reclutamento della figura di un Funzionario di Vigilanza, l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;
2. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio personale e al servizio finanziario e segreteria per gli adempimenti conseguenti, compresa la pubblicazione all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web.

IL SINDACO
F.to Fabio Albieri

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.